

REGIONE SICILIANA
FONDO PENSIONI SICILIA



Deliberazione del Commissario Straordinario n. 4 del 17/02 2017

“Modifiche al regolamento approvato con deliberazione n. 21 del 30 giugno 2016”

IL COMMISARIO STRAORDINARIO

Con i poteri del Presidente e del Consiglio di Amministrazione

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana
- VISTA** la legge regionale 15 maggio 2000 n.10 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la legge regionale 16 dicembre 2008 n.19 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** l'articolo 15 della legge regionale 14 maggio 2009 n.6 e successive modifiche ed integrazioni con il quale viene istituito il “Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza e dell’indennità di buonuscita del personale regionale”;
- VISTO** il decreto presidenziale 23 dicembre 2009 n.14 “Regolamento di attuazione del comma 11 dell’articolo 15 della legge regionale 14 maggio 2009 n.6 recante norme per l’organizzazione del fondo di quiescenza del personale della Regione Siciliana”, pubblicato sulla G.U.R.S. 8 febbraio 2010 n.6;
- VISTO** in particolare l’articolo 15 del citato decreto presidenziale n.14 del 2009 con il quale viene regolamentato l’utilizzo delle disponibilità finanziarie delle gestioni dei contributi di quiescenza relativi al personale regionale destinatario delle disposizioni di cui al primo comma dell’articolo 10 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 21 (cosiddetto “contratto 2”), eccedenti le normali necessità del “Fondo”;
- VISTO** il testo coordinato delle norme di contabilità di cui al D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 con le modifiche apportate dal Decreto del Presidente della Regione 29 maggio 2006, n. 729 concernente il regolamento di contabilità finanziaria pubblica, introdotto dall’art. 18, comma 4, della legge regionale del 22 dicembre 2006 n. 19 e successive modifiche ed integrazioni, per gli enti pubblici sottoposti a vigilanza e controllo della Regione;
- VISTO** il regolamento di contabilità dell’Ente approvato dall’Amministrazione Vigilante, con nota del Servizio n 21 del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale prot. n. 49712 del 10 aprile 2014;
- VISTA** la nota prot. n. 7054 del 20 gennaio 2017 con cui l’Amministrazione Vigilante ha rilasciato l’autorizzazione assessoriale alla gestione provvisoria ai sensi dell’art. 23, comma 2, del D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 con le modifiche apportate dal D.P. Reg. n. 729 del 29 maggio 2006, nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l’esercizio provvisorio o la gestione provvisoria di cui all’Allegato n. 4.2 al D.lgs 118/2011;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione n. 564-GAB del 6 luglio 2016 con il quale è stato nominato presso il Fondo Pensioni Sicilia, sino al 30 giugno 2017, fatta salva la scadenza anticipata per l’insediamento degli Organi ordinari rinnovati, nella qualità di Commissario Straordinario con i poteri del Presidente e del Consiglio di Amministrazione il Dott. Fulvio Bellomo;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 e successive modifiche ed integrazioni concernente “l’Approvazione del testo unico delle leggi concernente il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni”;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1950, n. 895 e successive modifiche ed integrazioni concernente il “Regolamento per l’esecuzione del testo unico sulle leggi sulle cessioni degli stipendi” approvato con il D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 e successive modifiche ed integrazioni;

5

VISTA la legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l'articolo 14 bis come introdotto dall'articolo 11, comma 60, della legge regionale 11 maggio 2012, n. 26 e successive modifiche ed integrazioni il quale prevede espressamente che *“le disponibilità finanziarie delle gestioni di cui all'articolo 13 comma 1 lettera a) del decreto del Presidente della Regione 23 dicembre 2009, n. 14 possono essere utilizzate, in misura non superiore al 20 per cento per ciascun anno, per finanziare prestiti agevolati in favore del personale regionale dipendente ed in quiescenza. Le modalità, gli oneri e le condizioni di erogazione sono stabilite entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con delibera del Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore Generale del Fondo.”*;

~~**VISTA** la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 33 del 26 novembre 2012 con la quale, ai sensi del comma 14 bis dell'articolo 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, come introdotto dal comma 60 dell'articolo 11 della legge regionale 11 maggio 2012, n. 26, è stata modulata la *“Disciplina dei prestiti al personale regionale in servizio ed in quiescenza”* parte integrante della stessa delibera;~~

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 41 del 18 dicembre 2013 concernente *“Disciplina dei prestiti al personale regionale in regime di TFR”*;

VISTA le deliberazione del Commissario Straordinario n. 17 del 23 settembre 2015 concernente *“Integrazione ed interpretazione autentica della deliberazione n. 41 del 18 dicembre 2013 avente ad oggetto la disciplina dei prestiti al personale regionale in regime di TFR”*;

VISTO il verbale n. 7 del 28 maggio 2012 con il quale il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza del Fondo Pensioni Sicilia ha elaborato una proposta in ordine ai criteri generali per la disciplina dei prestiti al personale regionale;

VISTI i verbali n. 10 e 11 del 17 settembre 2012 con i quali il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza del Fondo Pensioni Sicilia, ai sensi dell'articolo 9, comma 2 lett. a) del DPRS n. 14 del 2009 ha formulato ulteriori linee di indirizzo in ordine ai criteri generali per la disciplina dei prestiti al personale regionale;

VISTO l'articolo 7 delle legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 con il quale sono stati aggiunti all'articolo 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni i commi 14 ter e 14 quater;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario del Fondo Pensioni Sicilia n. 21 del 30.06.2016 *“Nuova Disciplina dei Prestiti al Personale Regionale in Servizio ed in Quiescenza”*;

VISTA la nota del Servizio 4 *“Investimenti e prestiti”* prot. n. 4192 del 31 gennaio 2017 con cui l'ufficio, dopo alcuni approfondimenti su particolari problematiche emerse durante nel corso dell'attività gestionale sin qui svolta, in funzione dell'esperienza acquisita, ha rappresentato l'esigenza di apportare alcune modifiche al nuovo regolamento disciplinante l'erogazione dei Prestiti approvato dal Commissario Straordinario del Fondo Pensioni Sicilia con la deliberazione n. 21 del 30 giugno 2016;

CONSIDERATO in particolare, di dover procedere alla modifica ed all'integrazione dei seguenti articoli del regolamento disciplinante l'erogazione dei Prestiti:

Art.2 - nella parte in cui ammette l'erogazione del Piccolo Prestito ai pensionati anche a valere sulla quota del doppio quinto (con la delegazione di pagamento), stabilendo, invece, con la nuova formulazione della norma, per i pensionati, l'accesso alla prestazione limitatamente al quinto disponibile della pensione;

- nella parte in cui prevede l'erogazione al personale in servizio includendo anche quello prossimo al pensionamento o in attesa di prepensionamento in quanto contingentato ai sensi della legge del 15 maggio 2016;

Art.7 - nella parte in cui non stabilisce, nel caso di più figli con i medesimi requisiti, un tetto massimo concedibile che, invece, nella nuova formulazione della norma, viene fissato in euro 40.000,00 , allineando la soglia a quella prevista per i prestiti pluriennali;

RITENUTO di dover procedere alla modifica ed integrazione degli artt. 2 e 7 del regolamento per l'erogazione dei Prestiti al Personale in Servizio ed in Quiescenza, precedentemente approvato con la deliberazione n. 21 del 30 giugno 2016, e di dovere approvare il nuovo testo del citato regolamento, accogliente le occorrenti modifiche ed integrazioni, che viene allegato a presente provvedimento e che ne costituisce parte integrante;

DELIBERA

- Articolo 1** Il comma 3 dell'art. 2 del regolamento per l'erogazione dei Prestiti al Personale in Servizio ed in Quiescenza, approvato con la deliberazione del Commissario Straordinario n. 21 del 30 giugno 2016, viene sostituito dal seguente:
“I prestiti triennali sono concessi ai dipendenti in servizio, anche in presenza di cessioni in corso, a valer del doppio quinto disponibile dello stipendio, mentre la concessione di prestiti per il personale in quiescenza è ammessa solo nel limite del primo quinto disponibile.”
- Articolo 2** Dopo il comma 3 dell'art. 2 del regolamento per l'erogazione dei Prestiti al Personale in Servizio ed in Quiescenza, approvato con la deliberazione del Commissario Straordinario n. 21 del 30 giugno 2016, viene aggiunto il seguente comma 3 bis:
“Nel caso di personale regionale in servizio, prossimo al pensionamento o in attesa di prepensionamento in quanto contingentato ai sensi degli artt. 51 e 52 della legge regionale 7 maggio 2015 n. 9, il prestito triennale, richiesto a valere del secondo quinto dello stipendio (delegazione di pagamento), può essere concesso solo se la durata del prestito non superi la residua permanenza in servizio del dipendente.”
- Articolo 3** Il comma 2 dell'art. 7 del regolamento per l'erogazione dei Prestiti al Personale in Servizio ed in Quiescenza, approvato con la deliberazione del Commissario Straordinario n. 21 del 30 giugno 2016, viene sostituito dal seguente:
“In ogni caso, l'importo del prestito richiesto e concedibile non può superare il valore nominale di 20.000 euro per figlio, ove sussista la capienza del quinto disponibile, e, comunque, l'importo complessivo massimo di 40.000 euro.”
- Articolo 4** Il presente provvedimento è trasmesso, a cura dell'Area Affari Generali, Provveditorato e Personale del Fondo pensioni Sicilia, al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione online.

Palermo lì

IL DIRETTORE

(Greco)



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(nominato con D.P.Reg. n. 534-GAB del 30 luglio 2015)

(Dott. Fulvio Bellono)



di dover procedere alla modifica ed integrazione degli art. 2 e 7 del regolamento per l'erogazione dei prestiti al Personale in servizio ed in Quiescenza, precedentemente approvato con la deliberazione n. 21 del 30 giugno 2016 e di dover approvare il nuovo testo del citato regolamento, accoglimento le occorrenti modifiche ed integrazioni, che viene allegato a presente provvedimento e che ne costituisce parte integrante;

DELIBERA

Articolo 1

Il comma 3 dell'art. 7 del regolamento per l'erogazione dei prestiti al Personale in servizio ed in Quiescenza, approvato con la deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. 21 del 30 giugno 2016, viene sostituito dal seguente:
"I prestiti triennali sono concessi ai dipendenti in servizio, anche in presenza di cessanti in corso a voler del doppio quanto disponibile dello stipendio, mentre la concessione di prestiti per il personale in quiescenza è ammessa solo nel limite del primo quanto disponibile".

Articolo 2

Dopo il comma 3 dell'art. 7 del regolamento per l'erogazione dei prestiti al Personale in servizio ed in Quiescenza, approvato con la deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. 21 del 30 giugno 2016, viene aggiunto il seguente comma 3 bis:
"Nel caso di personale regionale in servizio, prossimo al pensionamento o in attesa di pensionamento in quanto consegnato ai sensi degli art. 21 e 22 della legge regionale 7 maggio 2012 n. 8, il prestito triennale, richiesto a voler del secondo quanto dello stipendio (distribuzione di pagamenti), può essere concesso solo se la durata del prestito non superi la residua permanenza in servizio del dipendente".

Articolo 3

Il comma 3 dell'art. 7 del regolamento per l'erogazione dei prestiti al Personale in servizio ed in Quiescenza, approvato con la deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. 21 del 30 giugno 2016, viene sostituito dal seguente:
"In ogni caso l'importo del prestito richiesto e concesso non può superare il valore nominale di 20.000 euro per figlio - ove esistente la capienza del piano disponibile - e comunque l'importo complessivo massimo di 40.000 euro".

Articolo 4

Il presente provvedimento è trasmesso, a cura dell'Area Affari Generali, Provvedimento e Passaggio del Fondo pensioni Sicilia, al responsabile del procedimento di pubblicazione del contenuto sul sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione online.

Firmato
IL DIRETTORE
(Luca)



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(omino con D.P.R. n. 354/2013 del 30 luglio 2013)
(Dot. Fabio Belmonte)

Belmonte

